

COMUNE DI RODI GARGANICO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Società Olivieri Costruzioni.

Premesso che:

- Con Delibera G.C.n. 95 del 31/03/2015 e successiva convenzione, il sottoscritto Arch. Massimo d'Adduzio è stato incaricato della responsabilità del locale Ufficio VAS;

Dato atto che:

- Il Sig. Olivieri Vincenzo, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della OLIVIERI COSTRUZIONI s.r.l., che legge p.c., con istanza acquisita da questo Comune in data 20.01.2016 al prot. n. 714, ha richiesto di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nel sub comparto II/b del vigente P.R.G.;
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 31/03/2015 ha adottato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 31/5/1980, n° 56, la lottizzazione di cui trattasi riferita ai terreni catastalmente individuati al Foglio 7, p.lle 1004 e 219 e per $\frac{1}{2}$ delle p.lle 1192 e 1193 — Zona C2 — sottozona ad edilizia semiresidenziale intensiva, comparto II/b del vigente P.R.G.
- con l'art. 4, comma 3 della L.R. 12/02/2014, n. 4, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- la richiamata Società, con propria istanza del 20/01/2016, acquisita in pari data al prot. n. 714, ha richiesto a questo Comune, quale autorità competente la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con la L.R. n. 4 del 12/02/2014, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Con nota n. 2451 del 03/03/2016, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio VAS, di concerto con il Responsabile del V Settore, avviata il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati;

Dato atto che a seguito della predetta nota di verifica il Parco Nazionale del Gargano, con propria nota prot. n. 1938 del 06/05/2016, acquisita da questo Comune in data 12 seguente al prot. 8252, riscontrava come segue:

Pur essendo l'intervento coerente con le previsioni del PRG, evidenziava che le aree interessate dall'intervento senz'altro rientrano all'interno dell'Oasi Agrumaria del Gargano e che la disposizione e soprattutto la localizzazione dei lotti prevista nell'intervento in questione, crea senz'altro una discontinuità dell'abitato e il nuovo agglomerato edilizia risulterebbe avulso dal territorio circostante che connota ha spiccate caratteristiche agricole. La nota continua auspicando di dare avvio alla redazione e all'approvazione del PUG che definisca le nuove direttrici di sviluppo degli insediamenti in coerenza con i fabbisogni reali. E' da evidenziare però da quanto riportato nella suddetta sintesi e nella nota del Parco del Gargano, agli atti del procedimento, che lo stesso ente non ha però prescritto che la procedura dovesse concludersi con assoggettabilità a VAS, ritenendo pertanto lo scrivente, che durante i lavori della relativa conferenza dei servizi, da tenersi in seguito, il Parco potrà esprimere con maggiore compiutezza le sue eventuali prescrizioni e condizioni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 44/2012, coordinata con la L.R. 4/2014, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2;

Considerato che la procedura di cui trattasi è dunque da considerarsi conclusa ad ogni effetto di legge e sulla base di quanto esplicitato non si ritiene dunque necessario l'assoggettamento del progetto proposto dalla Olivieri Costruzioni s.r.l. alla procedura VAS;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale — e di cui dovrà tenersi in debito conto durante i lavori della conferenza dei servizi —, si ritiene che il Piano/Programma in esame non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che sia tenuto in debito conto il contributo del Parco Nazionale del Gargano, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici del piano/programma.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nel subcomparto II/b per la realizzazione di edilizia residenziale intensiva — Olivieri Costruzioni s.r.l.;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere con il presente atto a:

- *Dichiarare assolti gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica e conseguentemente, di dover escludere all'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articolati delle LL.RR. 44/2012, e 4/2014 il Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nel subcomparto II/b per la realizzazione di edilizia residenziale intensiva — Olivieri Costruzioni s.r.l., in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del R.R. 9/10/2013 n. 18;*

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

di ritenere il Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nel subcomparto II/b per la realizzazione di edilizia residenziale intensiva — Olivieri Costruzioni s.r.l. non assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e 4/2014, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VAS
Arch. Massimo d'Adduzio